

AVV. ANTONELLO FRASCA
AVV. ALESSANDRO PACCIONE
STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO
VIA BOCCA DI LEONE, N. 78 - ROMA
T. +39 06 695161 - F. +39 06 6793236/7
ANTONELLO.FRASCA@PEC.PAVIA-ANSALDO.IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

RICORSO

per la **dott.ssa MARIA PIA DI NONNO**, nata a San Giovanni Rotondo (FG), l'8 settembre 1989, residente in Via Giuseppe Saragat 14, San Giovanni Rotondo (FG), C.F. DNNMRP89P48H926S, rappresentata e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente l'uno dall'altro, dagli avvocati Antonello Frasca (C.F. FRSNNL89B14A717D, pec: antonello.frasca@pec.pavia-ansaldo.it) e Alessandro Paccione (C.F. PCCLSN93S09A662Z, pec: alessandro.paccione@pec.pavia-ansaldo.it) e con questi elettivamente domiciliata al domicilio digitale di cui all'indirizzo di posta elettronica certificata "ReGIndE" dell'avv. Antonello Frasca: antonello.frasca@pec.pavia-ansaldo.it, nonché al domicilio fisico eletto lo Studio dei predetti avvocati in Roma, Via Bocca di Leone n. 78 (Studio Legale Pavia e Ansaldo - contatti: pec: antonello.frasca@pec.pavia-ansaldo.it; fax n. 06 6793236), come da procura alla lite rilasciata in forma cartacea e acclusa in calce al presente atto;

- *ricorrente* -

contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

– amministrazioni resistenti –

e nei confronti di

- dott.ssa Federica Bergamini;

- dott.ssa Irina Baldescu;

– controinteressati –

per l'annullamento,

previa adozione di ogni opportuna misura cautelare,

(i) dell'esito delle prove scritte del concorso pubblico per esami (Area B - Soprintendenze archeologia, Belle Arti e paesaggio) per l'ammissione di settantacinque allievi del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia del Ministero della cultura, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 97, del 7 dicembre 2021, nella parte in cui non ammette la dott.ssa Maria Pia Di Nonno alle prove orali, come da avviso pubblicato il 21 ottobre 2022 sul portale *internet* della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali (**doc. 1**);

(ii) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto e della Sottocommissione per l'Area B - Soprintendenze archeologia, Belle Arti e paesaggio, ivi inclusi i verbali del 6 giugno 2022 (**doc. 2**), del 5 luglio 2022 (**doc. 9**), del 6 luglio 2022 (**doc. 10**), dell'11 luglio 2022 (**doc. 3**), del 1° settembre 2022 (**doc. 4**), del 19 settembre 2022 (**doc. 5**), del 17 ottobre 2022 (**doc. 6**);

(iii) della nota 2022-SPBCAOO-0004401(0) Riscontro richiesta integrazione accesso agli atti, della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali del 1° dicembre 2022 (**doc. 7**);

(iv) di tutti gli atti, provvedimenti e/o comportamenti relativi alla correzione delle prove scritte della dott.ssa Maria Pia di Nonno;

(v) nonché di tutti gli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;

* * *

INDICE

FATTO

1. Premessa
2. La ricorrente
3. Il bando di Concorso
- 3.1. La disciplina delle prove d'esame
- 3.2. Le norme di salvaguardia
4. La determinazione dei criteri da parte della Commissione
5. Lo svolgimento delle prove scritte
6. L'avvio della correzione delle prove scritte e l'introduzione di criteri valutativi *ex post*
7. La valutazione della seconda prova scritta della dott.ssa Di Nonno
8. La valutazione della prima prova scritta
9. Gli esiti delle prove scritte e la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA SOTTO DIVERSI PROFILI DI VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost, dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 5 del d.P.R. n. 272/2004, dell'art. 8 della lex specialis della procedura concorsuale, dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; violazione del principio dell'autovincolo, del principio di imparzialità e trasparenza, della par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta*).

1.1. L'oggetto della censura

1.2. Il quadro normativo statale

1.2.1. Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

1.2.2. Le disposizioni della lex specialis sulla prova d'inglese e l'assenza di previsioni relative all'ordine di correzione delle prove

1.3. In via principale, illegittimità della valutazione della seconda prova scritta per violazione del principio dell'autovincolo

1.4. In via subordinata, l'illegittimità dell'attribuzione *ex post* di un 'peso' specifico per la prova di inglese da parte della Sottocommissione per l'Area B

1.5. In via ulteriormente subordinata, illegittimità - in via derivata - della valutazione delle prove scritte per indebita fissazione di un ordine di correzione delle prove

2. IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO ESPRESSO SOTTO FORMA NUMERICA IN MANCANZA DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost, dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 5 del d.P.R. n. 272/2004, dell'art. 8 della lex specialis della procedura concorsuale; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, nonché della par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento, e ingiustizia manifesta*).

2.1. L'oggetto della censura

2.2. La predisposizione meramente 'formale' dei criteri di valutazione delle prove scritte

2.3. L'illegittimità della valutazione della prova scritta della ricorrente

ISTANZA CAUTELARE

* * *

FATTO

1. Premessa

1.1. Il presente ricorso riguarda gli esiti delle prove scritte del concorso pubblico per esami per l'ammissione di settantacinque allievi del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia del Ministero della cultura (Area B - Soprintendenze archeologia, Belle Arti e paesaggio) (di seguito, "Concorso"), indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione (di seguito, "SNA" o "Amministrazione"), con il supporto specialistico della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito, "Fondazione").

1.2. I provvedimenti impugnati sono affetti da convergenti vizi di illegittimità.

1.2.1. In primo luogo e in via principale, la Sottocommissione per l'Area B incaricata alla correzione degli elaborati ha illegittimamente disatteso le regole alle quali la stessa si era autovincolata.

Infatti, dopo aver introdotto un 'peso' specifico da attribuire alla domanda di inglese pari a ben il 15 per cento del punteggio totale, la Sottocommissione ha attribuito un punteggio unico che non dà evidenza di ciò.

Inoltre, la Sottocommissione ha disciplinato le modalità di attribuzione dei punteggi: da un lato, prevedendo l'attribuzione di un voto collegiale sulla tecnico-specialistica (escludendo dalla valutazione l'esperto di lingua inglese); dall'altro, demandando l'assegnazione del punteggio alla parte di prova in inglese esclusivamente all'esperto linguista.

Tuttavia, dai verbali risulta che i commissari non si siano attenuti a tali regole, ma abbiano proceduto a valutare gli scritti senza attenersi al suddetto riparto delle competenze.

1.2.2. In via subordinata, il *modus operandi* è comunque illegittimo perché il 'peso' alla prova di inglese non è previsto dalla *lex specialis* ed è stato introdotto *ex post* rispetto alle

prove scritte dalla Sottocommissione (nemmeno dalla Commissione generale).

1.2.3. In via ulteriormente subordinata, la valutazione è viziata a monte dall'indebita introduzione di un ordine di correzione delle prove altrettanto avulso dalla normativa generale in materia di concorsi pubblici e dalla *lex specialis* (vd. *primo motivo di ricorso*).

1.3. In secondo luogo (e sempre in via subordinata), le operazioni svolte dalla Commissione di concorso successivamente allo svolgimento della prova preselettiva sono altresì illegittime, in quanto inficiate dalla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte.

In particolare, nella prima riunione, la Commissione si è limitata a una mera reiterazione delle materie di esame e delle finalità valutative delle due prove scritte indicate nella *lex specialis*, senza predeterminare criteri valutativi e/o griglie.

A fronte di ciò, l'esercizio del potere tecnico-discrezionale svolto dalla Sottocommissione esaminatrice e sintetizzato dal solo voto numerico non ha consentito di percepire in maniera adeguata il percorso logico argomentativo seguito nella valutazione degli elaborati.

Ciò si traduce in termini di difetto assoluto di motivazione e di violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità sulla valutazione delle prove (vd. *secondo motivo di ricorso*).

2. La ricorrente

L'odierna ricorrente, dott.ssa Maria Pia Di Nonno, ha partecipato al Concorso SNA, per l'Area B - Soprintendenze archeologia, Belle arti e paesaggio, per il reclutamento di ventiquattro dirigenti di seconda fascia.

3. Il bando di Concorso

Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 7 dicembre 2021, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», l'Amministrazione ha indetto il Concorso (di seguito, "**Ban-**

do") (doc. 8).

3.1. La disciplina delle prove d'esame

Per quanto di interesse in questa sede, il Bando ha stabilito che le prove selettive consistessero in due prove scritte e una prova orale (vd. art. 7 "Prove selettive", del Bando; doc. 8).

In particolare, "La prima prova scritta, comune alle tre aree, è diretta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche applicate all'ambito del patrimonio culturale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del patrimonio culturale, diritto dell'Unione europea, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche) e alle relative procedure, l'attitudine al ragionamento giuridico, la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e la capacità di sintesi nel proporre soluzioni argomentate, sulla base di un dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e potrebbe riferirsi a casi di studio; la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER). È facoltà della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato" (cfr. art. 8, comma 1, "Prove scritte", del Bando; doc. 8).

La seconda prova scritta consiste in una prova specialistica volta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati, in relazione a problemi e processi attinenti alle attività proprie di ciascuna delle tre aree (vd. art. 8, comma 2, par. 1, "Prove scritte", del Bando; doc. 8).

Nello specifico, era richiesta la redazione di un elaborato, sulla base di un dossier distribuito ai candidati. Al riguardo, "Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER). È facoltà della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato" (vd. art. 8, comma 2, par. 2, "Prove scritte", del Bando; doc. 8).

Sempre per quanto in questa sede rileva, il Bando ha disposto che *“Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta”* (cfr. art. 8, comma 6, *“Prove scritte”*, del Bando; **doc. 8**).

3.2. Le norme di salvaguardia

Il Bando ha espressamente stabilito che *“Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”* (cfr. art. 16, comma 1, *“Norme di salvaguardia”*, del Bando; **doc. 8**).

4. La determinazione dei criteri da parte della Commissione

Nella seduta del 6 giugno 2022, la Commissione (suddivisa in Sottocommissioni) ha stabilito i parametri di valutazione e l'ordine di correzione delle prove (vd. **doc. 2**).

Quanto alla prima prova, la Commissione ha stabilito quanto segue:

Pertanto, per la prima prova scritta, comune alle tre aree, la Commissione determina i seguenti criteri:

1. Conoscenze e competenze dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche applicate all'ambito del patrimonio culturale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del patrimonio culturale, diritto dell'Unione europea, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche) e alle relative procedure;
2. Attitudine al ragionamento giuridico;
3. Capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi;
4. Capacità di sintesi nel proporre soluzioni argomentate;
5. Conoscenza della lingua inglese.

Per quanto riguarda la seconda prova specialistica, la Commissione ha disposto quanto segue:

Per la seconda prova scritta, diversa per ogni area, la Commissione determina i seguenti criteri:

1. Conoscenze e competenze dei candidati negli ambiti che caratterizzano ciascuna delle tre aree, come di seguito specificato:
 - a. Area A - Archivi e biblioteche: tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio bibliografico, dei beni librari e dei beni archivistici, nonché degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato;
 - b. Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: tutela e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici, demotnoantropologici, sia materiali che immateriali, dei beni architettonici e del paesaggio;
 - c. Area C - Musei: tutela e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, di musei, parchi archeologici, aree archeologiche e altri luoghi della cultura;
2. Capacità di formulare valutazioni e proposte argomentate, in un'ottica di raggiungimento dei risultati complessivi, in relazione a problemi e processi attinenti alle attività proprie di ciascuna delle tre aree, come di seguito specificato:
 - a. Area A - Archivi e biblioteche: tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio bibliografico, dei beni librari e dei beni archivistici, nonché degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato;
 - b. Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: tutela e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici, demotnoantropologici, sia materiali che immateriali, dei beni architettonici e del paesaggio;
 - c. Area C - Musei: tutela e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, di musei, parchi archeologici, aree archeologiche e altri luoghi della cultura;
3. Conoscenza della lingua inglese.

Dunque, la predeterminazione dei criteri si è rivelata una mera trasposizione delle materie e delle finalità valutative delle prove indicate nel Bando, senza alcuna predeterminazione di griglie o sub-criteri.

Ciò trova conferma anche dalla pec di accompagnamento all'istanza di accesso della ricorrente del 1° dicembre 2022, nella quale la Fondazione ha precisato che *"nei verbali trasmessi sono riportate le valutazioni assegnate agli elaborati di cui alla sua istanza, sotto forma di punteggi numerici, che esprimono e sintetizzano il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione"* (vd. nota 2022-SPBCAOO-0004401(0) Riscontro richiesta integrazione accesso agli atti; **doc. 7**).

Inoltre, nel verbale del 6 giugno 2022, la Commissione ha determinato (in maniera immotivata) che *"la correzione degli elaborati partirà dalla seconda prova scritta"* (vd. **doc. 2**).

5. Lo svolgimento delle prove scritte

Dopo l'espletamento della prova pre-selettiva, il 5 e 6 luglio 2022 si sono tenute le

prove scritte del Concorso (vd. verbale del 5 luglio 2022 e verbale del 6 luglio 2022; **docc. 9 e 10**).

In particolare, il 5 luglio si è svolta la prima prova (comune a tutte le aree); il 6 luglio ha avuto luogo la seconda prova (specifica per le tre aree oggetto della selezione).

6. L'avvio della correzione delle prove scritte e l'introduzione di criteri valutativi *ex post*

Successivamente allo svolgimento delle prove scritte, nella seduta dell'11 luglio 2022, la Sottocommissione per l'Area B si è riunita per procedere alla correzione della seconda prova.

In questa sede, la Sottocommissione ha concordato sul fatto che *"nella valutazione degli elaborati si tenga conto della corrispondenza del tema alla traccia indicata sia con riferimento alle operazioni di carattere tecnico-specialistico sia alle procedure amministrative ad essa risultanti, prendendo in esame le conoscenze e le competenze specifiche della presente Area, nonché la capacità di formulare valutazioni e proposte argomentate in un'ottica di raggiungimento del risultato complessivo"* (cfr. verbale dell'11 luglio 2022; **doc. 3**).

Inoltre, la Sottocommissione ha stabilito (sempre *ex post*) che *"la valutazione della prova in lingua inglese pesi complessivamente per un 15%. Si prende atto che la risposta in lingua inglese deve obbligatoriamente essere presente ai fini della valutazione del compito"* (cfr. verbale dell'11 luglio 2022; **doc. 3**).

Ancora, la Sottocommissione, da un lato, ha precisato che **"Il punteggio assegnato nell'ambito della valutazione tecnico-specialistica dell'elaborato sarà attribuito collegialmente dai commissari (escluso l'esperto di lingua inglese). Il punteggio relativo alla parte di prova in lingua inglese è assegnato esclusivamente dal membro esperto"**; dall'altro, ha disposto che il punteggio totale assegnato all'elaborato (fino a un massimo di 100 punti) sarebbe stato oggetto di valutazione della Sottocommissione nel suo complesso,

sulla base del punteggio ottenuto in relazione alla valutazione tecnico-specialistica e alla valutazione della parte di prova in lingua inglese (cfr. verbale dell'11 luglio 2022; **doc. 3**).

In seguito, sono stati corretti i primi 17 elaborati, rispetto ai quali il punteggio è stato assegnato "*collegialmente*", **anche dalla prof.ssa Sarah Wood (esperta di lingua inglese)**, che ha sottoscritto interamente il verbale (cfr. verbale dell'11 luglio 2022; **doc. X**).

7. La valutazione della seconda prova scritta della dott.ssa Di Nonno

Il 1° settembre 2022, la Sottocommissione per l'Area B ha proseguito nella correzione della seconda prova.

In questa seduta, è avvenuta anche la correzione della seconda prova della dott.ssa Di Nonno (contraddistinta con la busta B198) (vd. **doc. 11**).

La ricorrente si è vista attribuire un punteggio di 64 punti, non raggiungendo dunque il punteggio di 70 punti necessario per passare allo scrutinio della prima prova (secondo l'ordine di correzione previsto dalla Commissione).

Anche in questo caso, il punteggio è stato attribuito "*collegialmente*" alla presenza della prof.ssa Wood, senza indicazione del 'peso' attribuito al quesito in lingua inglese.

8. La valutazione della prima prova scritta

Il 19 settembre 2022, la Sottocommissione ha dato inizio alla correzione della prima prova scritta, procedendo (esclusivamente) alla valutazione degli elaborati dei candidati che nella seconda prova scritta avessero riportato un punteggio di almeno settanta centesimi (dunque, ad esclusione della prima prova della ricorrente) (vd. verbale del 19 settembre 2022; **doc. 5**).

Il verbale risulta sottoscritto dalla dott.ssa Lucia Senofonte (per la seduta antimeridiana) e dalla prof.ssa Wood (per la seduta pomeridiana) (vd. verbale del 19 settembre 2022; **doc. 5**).

9. Gli esiti delle prove scritte e la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle

prove orali

Nella seduta del 17 ottobre 2022, la Commissione ha provveduto alla ricognizione dei risultati delle prove scritte e a determinare l'ordine di svolgimento delle prove orali (vd. verbale del 17 ottobre 2022; **doc. 6**).

Il 21 ottobre 2022, sul portale della Fondazione è stato reso noto l'elenco degli ammessi alle prove orali del Concorso, Area B - Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio (**doc. 1**). Tra gli ammessi non figura la ricorrente.

* * *

Gli atti impugnati, oltre che lesivi degli interessi dell'odierna ricorrente, sono altresì illegittimi alla stregua dei seguenti e articolati motivi di

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA SOTTO DIVERSI PROFILI DI VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost, dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 5 del d.P.R. n. 272/2004, dell'art. 8 della lex specialis della procedura concorsuale, dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001; violazione del principio dell'autovincolo, del principio di imparzialità e trasparenza, della par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta*).

1.1. L'oggetto della censura

La valutazione della seconda prova scritta della ricorrente è illegittima sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

In via principale, la Sottocommissione per l'Area B incaricata alla correzione degli elaborati ha illegittimamente disatteso le regole alle quali la stessa si era autovincolata.

Infatti, dopo aver introdotto un 'peso' specifico da attribuire alla domanda di inglese (ben il 15 per cento) del punteggio totale, la Sottocommissione ha attribuito un punteg-

gio unico che non dà evidenza di ciò.

Inoltre, la Sottocommissione ha disciplinato le modalità di attribuzione dei punteggi: da un lato, prevedendo l'attribuzione di un voto collegiale sulla tecnico-specialistica (escludendo dalla valutazione l'esperto di lingua inglese); dall'altro, demandando l'assegnazione del punteggio alla parte di prova in inglese esclusivamente all'esperto linguista.

Tuttavia, dai verbali risulta che i commissari non si siano attenuti a tali regole.

In via subordinata, il *modus operandi* è comunque illegittimo perché il 'peso' alla prova di inglese non è previsto dalla *lex specialis* ed è stato introdotto *ex post* rispetto alle prove scritte dalla Sottocommissione (e nemmeno dalla Commissione generale).

In via ulteriormente subordinata, la valutazione è viziata a monte dall'indebita introduzione di un ordine di correzione delle prove non previsto dalla legge e dalla *lex specialis*.

A fondamento della censura valgono le considerazioni che seguono.

1.2. Il quadro normativo statale

1.2.1. Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

La normativa di riferimento (altresì richiamata dall'art. 16, Norme di salvaguardia del Bando) prevede delle disposizioni specifiche in materia di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.

In particolare, il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (*"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*) dispone che *"Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"* (cfr. art. 12, comma 1, primo inciso, d.P.R. n. 487/1994).

Una norma di tenore analogo è contenuta nel d.P.R. 24 settembre 2004 n. 272 (*“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente”*), il quale prevede che *“La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, **stabilisce, preventivamente**, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove”* (cfr. art. 5, comma 4, primo inciso, d.P.R. n. 272/2004).

In altri termini, dalla normativa statale si ricava il principio secondo cui la determinazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali debba avvenire prima dello svolgimento delle prove medesime.

Inoltre, a differenza di altre tipologie specifiche di concorso (quale il concorso notarile, regolato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166), le normative generali sui concorsi non riproducono regola della previa definizione dell'ordine di correzione delle prove stesse.

1.2.2. Le disposizioni della lex specialis sulla prova d'inglese e l'assenza di previsioni relative all'ordine di correzione delle prove

Per quanto di interesse in questa sede, il Bando di Concorso ha stabilito che entrambe le prove scritte prevedessero anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello attestato B2 QCER), con facoltà della Commissione di definire le dimensioni massime dell'elaborato (vd. art. 8, commi 1 e 2 del Bando; **doc. 8**).

Tuttavia, il Bando non ha predeterminato alcun 'peso' di rilevanza specifico alla prova di inglese ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo delle prove scritte.

Infatti, per quanto riguarda i punteggi, il Bando ha precisato esclusivamente che *“Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta”* (vd. art. 8, comma 6 del Bando; **doc. 8**).

Al contempo, la *lex specialis* non ha previsto alcun ordine di correzione degli elaborati, né eventuali modalità per procedere in tal senso (ad esempio, il sorteggio).

1.3. In via principale, illegittimità della valutazione della seconda prova della ricorrente per violazione del principio dell'autovincolo

Nella seduta dell'11 luglio 2022 (e, dunque, successivamente alla definizione dei criteri e allo svolgimento delle prove), la Sottocommissione per l'Area B (e dunque nemmeno la Commissione nel suo *plenum*) ha autonomamente stabilito di attribuire un 'peso' specifico alla prova di inglese, fissandolo al 15% del punteggio complessivo.

Al contempo, la Sottocommissione ha disciplinato le modalità di attribuzione dei punteggi: da un lato, prevedendo l'attribuzione di un voto collegiale sulla tecnico-specialistica (escludendo dalla valutazione l'esperto di lingua inglese); dall'altro, demandando l'assegnazione del punteggio alla parte di prova in inglese esclusivamente all'esperto linguista.

Tuttavia, dopo essersi autovincolata all'attribuzione di un 'peso' specifico alla prova di inglese e all'assegnazione non collegiale del voto alla prova di lingua, la Sottocommissione ha disatteso entrambe le indicazioni operative.

In primo luogo, dalla lettura dei verbali delle sedute valutazione della seconda prova scritta e in particolare, quello del 1° settembre 2022 (relativo alla correzione dell'elaborato B198 della ricorrente; **doc. 11**) è pacifico che il voto sia stato attribuito senza distinguere il 'peso' attribuito alla prova tecnico-specialistica *tout court* e alla prova di inglese (vd. estratto del verbale del 1° settembre con evidenza del punteggio attribuito alla dott.ssa Di Nonno).

BUSTA	PUNTEGGIO
B188	61
B189	72
B190	75
B191	68
B192	72
B193	60
B194	63
B195	63
B196	71
B197	54
B198	64



Al contempo, dal verbale non risulta la predetta separazione dei compiti valutativi assegnati ai membri della Sottocommissione.

Infatti, dal verbale si legge che: i) alla valutazione 'collegiale' della prova tecnico-specialistica abbia preso parte anche la prof.ssa Sarah Wood (esperta di lingua inglese); ii) la prova di inglese sia stata corretta anche dagli altri commissari.

In tale contesto, è pacifico che nel caso di specie la Sottocommissione abbia violato il principio dell'autovincolo, rispetto al quale la giurisprudenza amministrativa ha osservato che:

“10.4. Orbene, va qui ribadita, come rilevato più volte dalla Sezione (cfr. da ultimo cfr. Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595 la pacifica vigenza del principio per il quale quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). L'autovincolo, com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fundamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 settembre 2020, n. 5746).

1.4. In via subordinata, l'illegittimità dell'attribuzione *ex post* di un 'peso' specifico per la prova di inglese da parte della Sottocommissione per l'Area B

In via subordinata, quand'anche l'aver disatteso le regole prefissate dall'Amministrazione possa ritenersi una operazione corretta (e così non è), il *modus ope-*

randi della Sottocommissione per l'Area B sarebbe comunque illegittimo.

Infatti, quest'ultima ha illegittimamente introdotto - *ex post* - il parametro valutativo del 'peso' del 15 per cento alla prova di inglese di per sé non previsto dal Bando e non enucleato dalla Commissione in seduta plenaria nella riunione nella quale sono stati fissati i criteri di correzione delle prove scritte (6 giugno 2022).

In tal senso, appare ancor più grave che tale determinazione della Sottocommissione sia intervenuta successivamente allo svolgimento delle prove scritte, in violazione del principio di individuazione preventiva dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali (art. 12, comma 1, primo inciso, d.P.R. n. 487/1994 e art. 5, comma 4, primo inciso, d.P.R. n. 272/2004).

In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

“i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, concludendo per l’illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; V, 7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245)” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2021, n. 864).

1.5. In via ulteriormente subordinata, illegittimità - in via derivata - della valutazione delle prove scritte per indebita fissazione di un ordine di correzione delle prove

Nella seduta del 6 giugno 2022 (**doc. X**), la Commissione ha stabilito senza alcun criterio (ovvero estrazione a sorte) che la correzione degli elaborati dovesse iniziare dalla seconda prova scritta (tecnico-specialistica).

La scelta (**immotivata**) di predeterminare un ordine di correzione non è supportata da alcuna previsione della normativa generale sui concorsi (a differenza della disciplina del concorso notarile), e tantomeno del Bando, il quale si limita a stabilire un punteggio minimo di 70 centesimi per ogni prova scritta (vd. art. 8, comma 6, del Bando).

Da qui, la scelta di non iniziare dalla correzione della prova comune alle tre aree, bensì da quella specialistica appare discriminatoria, perché favorisce i soggetti già inquadrati nelle Soprintendenze (che verosimilmente hanno maturato una esperienza tecnico-specialistica), in violazione del principio di adeguata garanzia dell'accesso dall'esterno', di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. Testo unico del pubblico impiego).

Del resto, anche in concreto, l'ordine di correzione prescelto pregiudica l'eventuale compensazione dei voti tra la prova comune e la prova specialistica.

*

2. IN VIA SUBORDINATA, ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PUNTEGGIO ESPRESSO SOTTO FORMA NUMERICA IN MANCANZA DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost, dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 5 del d.P.R. n. 272/2004, dell'art. 8 della lex specialis della procedura concorsuale; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, nonché della par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento, e ingiustizia manifesta*).

2.1. L'oggetto della censura

In via subordinata, le operazioni svolte dalla Commissione di concorso successivamente allo svolgimento della prova preselettiva devono ritenersi illegittime, in quanto inficiate dalla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte.

In particolare, nella prima riunione, la Commissione si è limitata a una mera reiterazione delle materie di esame e delle finalità valutative delle due prove scritte indicate nella *lex specialis*, senza predeterminare criteri valutativi e/o griglie.

A fronte di ciò, l'esercizio del potere tecnico-discrezionale svolto dalla Sottocommissione esaminatrice e sintetizzato dal solo voto numerico non ha consentito di percepire

in maniera adeguata il percorso logico argomentativo seguito nella valutazione degli elaborati.

Ciò si traduce in termini di difetto assoluto di motivazione e di violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità sulla valutazione delle prove.

A fondamento della censura valgono le ragioni che seguono.

2.2. La predisposizione meramente 'formale' dei criteri di valutazione delle prove scritte

Come anticipato nella narrativa in fatto, nella seduta del 6 giugno 2022, la Commissione ha stabilito i criteri per la valutazione delle prove scritte.

Rispetto ad entrambe le prove, la Commissione si è limitata a ricopiare pedissequamente i contenuti dell'**art. 8 del Bando di Concorso, il quale chiarisce esclusivamente le conoscenze che le materie oggetto delle due prove scritte e che ciò che tali prove sono "dirett[e]" e "volt[e]" "a verificare"** (cfr. art. 8, commi 1 e 2, del Bando; **doc. 8**).

In altre parole, questa operazione meramente 'notarile' di recepimento di generici indirizzi valutativi, dimostra tuttavia una assoluta mancanza di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, neanche sotto forma di "criteri di massima".

Al contempo, la Commissione non ha nemmeno previsto sub-criteri e/o griglie di valutazione.

Di ciò, si è avuto conferma *a contrario* anche dalla pec di accompagnamento all'istanza di accesso della ricorrente del 1° dicembre 2022, nella quale la Fondazione ha precisato che *"nei verbali trasmessi sono riportate le valutazioni assegnate agli elaborati di cui alla sua istanza, sotto forma di punteggi numerici, che esprimono e sintetizzano il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione"* (vd. nota 2022-SPBCAOO-0004401(0) Riscontro richiesta integrazione accesso agli atti; **doc. 7**).

2.3. L'illegittimità della valutazione della prova scritta della ricorrente

Come anticipato, l'art. 12 del d.P.R. 487/94 e l'art. 5 del d.P.R. n. 272/2004 impongono entrambi alle commissioni esaminatrici, in ossequio al principio di trasparenza, di stabilire (alla prima riunione o comunque preventivamente) i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (*ex multis*, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)" (cfr. in terminis, Cons. Stato, n. 495/2019).

Nel caso in esame, risulta in maniera evidente l'omissione di qualsiasi indicazione nei verbali della Commissione esaminatrice dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove (soprattutto quella valutata negativamente alla ricorrente), rinvenendosi nei verbali la sola 'ricopiatura' dell'indicazione generica riferibile alle materie e delle finalità delle prove scritte di cui alla *lex specialis*.

A fronte di ciò, posto che il bando non contiene a monte parametri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa, il mero punteggio numerico assegnato

all'elaborato della ricorrente non integra (né potrebbe integrare) di suo una sufficiente motivazione, in assenza di una previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione.

Inoltre, sono parimenti assenti sub-criteri o di griglie di valutazione, circostanza che imponeva alla Commissione di supplire al *deficit* motivazionale (insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici), esplicitando le ragioni dell'attribuzione del punteggio stesso (vd. Tar Marche, sez. I, 13 agosto 2018, n. 545; Tar Sicilia, Catania, sez. I, 3 luglio 2017, n. 1618).

In tale contesto, si richiama una recente pronuncia del Tar Lombardia riguardante una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, nel quale è stato osservato che:

“Dalla mera descrizione delle attività svolte dalla commissione di esame emerge con evidenza l'assenza di predeterminazione dei criteri di correzione delle prove scritte.

Tali criteri, per ovvi motivi, non possono consistere in una mera reiterazione o specificazione dell'indicazione generica riferibile alle materie di esame della prova scritta, ma devono consistere in una griglia valutativa che consenta di comprendere su quali singole voci si sarebbe soffermata la valutazione della commissione nella correzione dei compiti (ad esempio, correttezza formale, pertinenza, approfondimento dell'elaborato), e quanto avrebbero potuto influire, in termini di punteggio complessivo assegnato, le singole voci così specificate. [...] Occorre infine sottolineare, onde eliminare ogni dubbio al riguardo, che anche l'art. 6 del bando esplicita unicamente le materie oggetto della prova e offre una descrizione delle prove stesse, senza specificare i criteri o le modalità di valutazione delle prove” (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 26 novembre 2021, n. 2617).

Per completezza, si fa presente che la predetta sentenza è stata riformata da Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2022, n. 3776 sulla base di elementi di fatto che non smentiscono i principi generali enucleati dal Tar Lombardia. Infatti, nel giudizio di appello è stata prodotto un documento nuovo, ossia una mail inviata dalla segretaria della commissione a tutti i componenti, dalla quale si ricava che era stata predisposta una griglia prima dello

svolgimento delle prove.

Ancora, si richiama un recente precedente del Consiglio di Stato nel quale è stato osservato – in termini generali – che:

“La costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018), ha affermato che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. (cfr. Cons. Stato A.P. n. 7/2017; Cons. Stato sez. III, 29/04/2019, n. 2775).

10.5 - *Le affermazioni della consolidata giurisprudenza, secondo cui **il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione, postulano infatti la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione**, tali da "consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi" (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858).*

Di conseguenza, il vizio dedotto, ed effettivamente riscontrato, ha comportato una radicale e insanabile illegittimità dell'intera operazione valutativa del concorso in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1984 risultando, in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione delle prove d'esame arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di un eventuale giudizio, sintetico o analitico, di supporto al punteggio numerico attribuito" (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sentenza n. 7115/2018).

7.3 Detta circostanza, nell'evidente violazione della normativa innanzi richiamata, come visto recepita dalla lex di gara, riverbera effetti anche in termini di difetto assoluto di motivazione e violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che, per quanto esposto, dovrebbero presiedere ad

ogni procedura concorsuale, così come esattamente denunciato dal ricorrente" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2021, n. 864).

In definitiva, la valutazione della seconda prova della ricorrente è illegittima non consentendo il verbale di percepire in maniera adeguata il percorso logico argomentativo seguito nella valutazione degli elaborati.

Ciò si traduce in un insanabile difetto di motivazione, di per sé preclusivo di ogni possibilità di verifica dell'arbitrario esercizio del potere tecnico-discrezionale svolto dalla commissione esaminatrice e sintetizzato dal solo voto numerico.

ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente si vede costretta a domandare in questo giudizio un intervento interinale da parte del Tar.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, in virtù del principio di sinteticità degli atti, appare sufficiente rinviare alle censure sopra dedotte.

Per quanto concerne, invece, il *periculum in mora*, valgano le seguenti sintetiche considerazioni.

Il Concorso per cui è causa è entrato nelle sue fasi conclusive. Infatti, con l'avviso con il quale è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, la Sottocommissione per l'Area B ha altresì diramato il calendario dei medesimi esami orali.

Secondo il programma stilato, l'esame dei candidati dell'Area B dovrebbe essersi concluso il 9 dicembre 2022.

Al contempo, dal portale *internet* della Fondazione risulta che le operazioni concorsuali per l'Area C - Musei si concluderanno entro il 20 dicembre 2022 (<https://www.fondazione scuola patrimonio.it/corso-concorso-mic-esiti-prove-orali/>).

Dunque, verosimilmente a breve saranno pubblicate le graduatorie finali del Concorso.

Da qui, in assenza di un intervento cautelare di Codesto Tar, la ricorrente vedrebbe irrimediabilmente pregiudicate le possibilità di accedere al corso-concorso di 12 mesi presso la SNA (vd. art. 15, del Bando, **doc. 8**), che avrà luogo successivamente alla procedura selettiva.

Sotto altro concorrente quanto connesso profilo, il pregiudizio sussiste anche per l'interesse pubblico, posto che per l'Amministrazione risulterebbe maggiormente difficile l'ottemperanza di una eventuale sentenza di merito favorevole (anche considerando che *medio tempore* il corso sarà ormai terminato). Di conseguenza, il rischio che il presente giudizio si trasformi in una questione meramente risarcitoria, peraltro di difficile quantificazione.

Ebbene, i suddetti pregiudizi sarebbero facilmente prevenibili mediante un ordine di immediato (e serio) riesame delle prove scritte.

Di qui, pertanto e in definitiva, la necessità dell'invocato intervento cautelare con cui la ricorrente richiede, in via principale, al Tar di sospendere il provvedimento di non ammissione e di ordinare all'Amministrazione l'immediato riesame degli elaborati della ricorrente, come già avvenuto in un altro giudizio riguardante il Concorso per cui è causa (vd. Tar Lazio, Roma, sez. IV, ordinanza 9 dicembre 2022, n. 16487).

Inoltre, se si considera che per effetto della richiamata ordinanza, Codesto Tar ha già ordinato la rivalutazione di altri scritti, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, non vi sarebbe alcuna problematica a correggere nuovamente anche gli elaborati della dott.ssa Di Nonno.

In via subordinata, si richiede, infine, una sollecita fissazione dell'udienza pubblica, ai fini della discussione nel merito del presente ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

P.Q.M.

si chiede al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, ogni contraria istanza disattesa:

a) in sede cautelare, di sospendere gli effetti dei provvedimenti e degli atti impugnati, con contestuale ordine di riesame delle prove scritte della ricorrente, o, in via subordinata, di voler fissare con sollecitudine l'udienza per la discussione del merito del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

b) in sede di merito, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare tutti gli atti impugnati meglio enumerati in epigrafe.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano i documenti indicati nel corpo dell'atto ed elencati in separato indice.

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il giudizio di cui al presente atto ai contatti seguenti: (i) indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri (Albo Avvocati), pec: antonello.frasca@pec.pavia-ansaldo.it; (ii) numero di fax: 06-6793236.

Ai sensi della normativa vigente in materia di spese di giustizia si dichiara che la presente impugnativa, di valore indeterminabile, in materia di pubblico impiego è soggetta al contributo unificato pari ad euro **325,00** che verrà corrisposto al momento dell'iscrizione al ruolo del ricorso al Tar Lazio.

Roma, 15 dicembre 2022

AVV. ANTONELLO FRASCA

AVV. ALESSANDRO PACCIONE